



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 254/16/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASANDRINO (NA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 giugno 2016;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”*;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante *“Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali”*;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante *“Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016”*;

VISTA la segnalazione del 6 giugno 2016 (prot. n. 30773) con cui il sig. Angelo Chianese, candidato sindaco alle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 nel Comune di Casandrino, ha segnalato la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del suddetto Comune. In particolare, l'esponente ha rilevato che sono stati diffusi *“due manifesti firmati dal Sindaco Antimo Silvestre e dall'Assessore alla P.I. Nicola Chiacchio, entrambi candidati [...] con i quali i suddetti comunicano, in piena campagna elettorale e a mero scopo propagandistico, alla cittadinanza che due opere pubbliche, tra l'altro non ancora ultimate, nei prossimi mesi saranno consegnate”*;

VISTA nota del 14 giugno 2016 (prot. n. 32406) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania (CO.RE.COM.) ha trasmesso, a seguito della richiesta del competente ufficio dell'Autorità (nota prot. n. 31070 del 7 giugno 2016), gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Casandrino per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale e la relativa documentazione istruttoria. In particolare il Comitato ha ravvisato la violazione del citato art. 9 *“per le comunicazioni effettuate in forma non impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”* ritenendo che il Sindaco e l'assessore *“abbiano voluto comunicare [...] il completamento dei lavori dell'isola ecologica e la preannunciata messa in sicurezza della scuola media per settembre (quindi con insolito anticipo), a poche ore dal voto e con chiari intenti propagandistici”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota del 10 giugno 2016 con la quale il Comandante della Polizia Municipale di Casandrino ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- nei giorni scorsi sono stati affissi due manifesti recanti informazioni circa la consegna alla cittadinanza del plesso scolastico e dell'isola ecologica, precisamente quello riguardante l'isola ecologica veniva affisso in data 4 giugno 2016, mentre quello riguardante la scuola in data 6 giugno 2016;
- tali manifesti recano in calce la firma del sindaco Antimo Silvestre e dell'Assessore Nicola Chiacchio e si limitavano a comunicare alla cittadina l'ultimazione delle opere di messa sicurezza del plesso scolastico di Via Domenico De Angelis e l'immediata consegna dell'isola ecologica;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i manifesti sono stati affissi in numero pari a circa 30 esemplari e hanno interessato gli spazi destinati alle comunicazioni da parte del Comune;

PRESA VISIONE dei manifesti e dei volantini allegati alla documentazione istruttoria relativi alle iniziative oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che l'affissione dei manifesti recanti le seguenti frasi: *“questa Amministrazione con grande gioia e commozione comunica alla cittadinanza che la tanto tormenta scuola media è stata messa completamente in sicurezza e per settembre sarà disponibile per la comunità scolastica”*, *“questa Amministrazione con grande gioia comunica alla cittadinanza che sono completati i lavori dell'isola ecologica”*, e la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

diffusione dei volantini di invito alla cittadinanza a partecipare all'inaugurazione dell'asilo nido il giorno 1 giugno 2016 sono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 e sono riconducibili all'Amministrazione comunale di Casandrino in quanto recano il logo del Comune e l'indicazione "*il sindaco dott. Antimo Silvestre*";

RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto successive alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative;

RILEVATO che le iniziative di comunicazione istituzionale oggetto di contestazione non presentano i requisiti cui l'art. 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nei manifesti relativi alla "*messa in sicurezza della scuola media*", al "*completamento dell'isola ecologica*" e nel volantino di invito all'inaugurazione dell'asilo nido non sono correlate all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbero potuto essere diffuse in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tali comunicazioni (manifesti e volantini), riportano tutte il logo dell'Ente e l'indicazione del Sindaco e dell'assessore e appaiono di chiara valenza propagandistica ed enfatica delle iniziative del Comune, strumentali dunque a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale uscente e del suo Sindaco;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che le fattispecie segnalate integrano la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Campania;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Casandrino, di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle iniziative di comunicazione istituzionale realizzate con i manifesti relativi alla “*messa in sicurezza della scuola media*”, al “*completamento dell'isola ecologica*” e con i volantini di invito all'inaugurazione del 1° giugno 2016 dell'asilo nido. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Casandrino e comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania.

Roma, 16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi